

Emanato con D.R. n. 5125 del 26.10.2023

Pubblicato in albo informatico di Ateneo il 26.10.2023 – In vigore dal 10.11.2023

A cura dell'Area legale e generale – Settore ufficio legale dell'Ateneo



**Università
di Genova**

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DIDATTICA, PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI E CONTRATTI DI INSEGNAMENTO

INDICE

TITOLO I – DISCIPLINA GENERALE

Art. 1 – Oggetto

Art. 2 – Definizioni

TITOLO II – INCARICHI DIDATTICI

Capo I – Compiti didattici

Art. 3 – Compiti didattici dei professori e dei ricercatori

Art. 4 – Ricognizione e attribuzione degli insegnamenti rientranti nei compiti istituzionali

Art. 5 – Procedura di conferimento dei compiti didattici

Art. 6 – Affidamento di ulteriori compiti didattici

Art. 7 – Verifica della congruità ed equa ripartizione dei carichi didattici attribuiti

Capo II – Affidamento a soggetti esterni di incarichi di insegnamento e di contratti per lo svolgimento di attività didattica in corsi ufficiali

Art. 8 – Modalità di copertura degli insegnamenti vacanti

Art. 9 – Procedura di affidamento di incarichi di insegnamento a docenti di altri Atenei

Art. 10 – Procedura di affidamento diretto di contratti a titolo gratuito o oneroso, ai sensi dell'art. 23, comma 1, della legge n. 240/2010

Art. 11 – Conferimento di contratti a titolo oneroso, ai sensi dell'art. 23, comma 2, della legge n. 240/2010 e attività didattica integrativa dei dottorandi

Art. 12 – Contratti con esperti stranieri di chiara fama ex art. 23, comma 3, della legge n. 240/2010

Art. 13 – Diritti e doveri dei professori a contratto

Art. 14 – Regime delle incompatibilità

Capo III – Disposizioni di carattere economico

Art. 15 – Risorse finanziarie per la copertura di incarichi e contratti

Art. 16 – Liquidazione del corrispettivo

TITOLO III – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17 – Disposizione transitoria

Art. 18 – Disposizioni finali

TITOLO I – DISCIPLINA GENERALE

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina:

- a) i criteri e le modalità di attribuzione dei compiti didattici e di servizio agli studenti, nonché di didattica integrativa, dei professori e dei ricercatori in servizio presso l'Università di Genova, d'ora in avanti denominati rispettivamente "docenti" e "Università" o "Ateneo".
- b) i criteri e le modalità di conferimento di incarichi e di contratti di diritto privato, a titolo gratuito od oneroso, per attività didattica curriculare, di cui all'art. 2, comma 1, lett. h).

Art. 2 – Definizioni

1. Ai sensi del presente regolamento si intendono:

- a) per "RTDA", i ricercatori a tempo determinato di tipo a) di cui all'art. 24 della legge n. 240/2010 come definiti nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge n.79/2022;
- b) per "RTDB", i ricercatori a tempo determinato di tipo b) di cui all'art. 24 della legge n. 240/2010 come definiti nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge n.79/2022;
- c) per "RTT", i ricercatori a tempo determinato *tenure track*, di cui all'art. 24 della legge n. 240/2010;
- d) per "ricercatori a tempo determinato", tutti i ricercatori di cui ai punti a), b) e c);
- e) per "ricercatori a tempo indeterminato", tutti i ricercatori di cui al capo V del D.P.R. n. 382/1980;
- f) per "ricercatori", i ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato;
- g) per "corsi di studio": i corsi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico, le scuole di specializzazione, i dottorati di ricerca, corsi per master universitario, nonché i corsi rivolti alla formazione degli insegnanti ex D.M. n. 249/2010;
- h) per "*attività didattica curriculare*":
 - 1) lezioni teorico-pratiche in presenza tenute in aula, in laboratorio o sul campo, nonché negli ambienti assistenziali per i docenti convenzionati con il Sistema Sanitario Regionale, inclusi i seminari e le esercitazioni, nei corsi di dottorato di ricerca ovvero in quelli che danno luogo a crediti formativi universitari (CFU) nell'ambito di attività previste nei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico, scuole di specializzazione, corsi per master universitario, corsi rivolti alla formazione degli insegnanti ex D.M. n. 249/2010;
 - 2) le attività di verifica dell'apprendimento (partecipazione alle commissioni per gli esami di profitto e di laurea), il ricevimento studenti, le visite guidate, le misurazioni all'aperto, le attività di supporto allo studente per attività di stage/tirocinio e l'elaborazione delle tesi di laurea, ivi comprese, ove occorra, quelle svolte in ambito assistenziale;
 - 3) tutte le specie di attività didattica abitualmente indicate come "*attività didattica integrativa*" in quanto volte ad integrare gli insegnamenti e i moduli previsti nell'offerta

formativa, a condizione che diano luogo all'attribuzione di CFU secondo la previsione del regolamento didattico del corso di studio. In tali fattispecie si intendono comprese in ogni caso anche le attività didattiche riservate agli studenti "incoming" o "outgoing", quelle propedeutiche e/o di recupero, ivi comprese quelle per l'assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi (OFA) deliberate dai competenti organi di Ateneo, quelle trasversali ai corsi di studio quali corsi di formazione alla cittadinanza e altri corsi di Ateneo inseriti nell'*open badge* e nel *diploma supplement*, nonché quelle ordinariamente svolte dai collaboratori ed esperti linguistici (CEL) in applicazione del relativo contratto di lavoro;

- i) per "attività didattica di servizio agli studenti": l'attività relativa all'orientamento e al tutorato;
- j) per "incoming", gli studenti iscritti a un'Università straniera che svolgono attività formative nei corsi di studio dell'Ateneo nell'ambito di un programma internazionale e acquisendo crediti formativi (CFU) riconosciuti dall'Università di provenienza;
- k) per "outgoing", gli studenti dell'Ateneo selezionati per l'assegnazione di borse di mobilità Erasmus+, o assimilabili, ai fini di studio o *traineeship*.

TITOLO II – INCARICHI DIDATTICI

Capo I – Compiti didattici

Art. 3 – Compiti didattici dei professori e dei ricercatori

1. I professori riservano annualmente ad attività didattica curriculare e di servizio agli studenti non meno di 350 ore in regime di impegno a tempo pieno e non meno di 250 ore in regime di impegno a tempo definito.
2. I ricercatori a tempo determinato svolgono attività didattica curriculare e di servizio agli studenti con un impegno annuo complessivo pari a 350 ore in regime di tempo pieno e 200 ore in regime di tempo definito.
3. I ricercatori a tempo indeterminato riservano annualmente ad attività didattica integrativa e di servizio agli studenti, fino ad un massimo di 350 ore in regime di tempo pieno e fino ad un massimo di 200 ore in regime di impegno a tempo definito.
4. L'impegno minimo di attività didattica curriculare di cui all'art. 2, comma 1, lett. h1) attribuibile ai docenti, per ciascun anno accademico, è:
 - a) per i professori in regime di impegno a tempo pieno, da 100 a 120 ore e per quelli in regime di impegno a tempo definito, da 75 a 90 ore;
 - b) per i RTDA, fino ad un massimo di 60 ore. Per accertate carenze didattiche possono essere affidati, con il consenso dell'interessato, ulteriori incarichi didattici di cui all'art. 2, comma 1, lett. h1), nel limite massimo di 90 ore complessive per anno accademico, mediante affidamento anche a titolo oneroso con risorse attribuite dal consiglio di amministrazione al dipartimento.
 - c) per i RTDB e i RTT 60 ore. Eventuali incarichi didattici di cui all'art. 2, comma 1, lett. h1) possono essere attribuiti, con il consenso dell'interessato, entro il limite massimo di 120

- ore, mediante affidamento anche a titolo oneroso con risorse attribuite dal consiglio di amministrazione al dipartimento.
- d) per i ricercatori a tempo indeterminato, con il loro consenso, fino a un massimo di 60 ore. Per accertate carenze didattiche, possono essere affidati, con il consenso dell'interessato, incarichi didattici di cui all'art. 2, comma 1, lett. h1), nel limite delle 120 ore. L'attività didattica integrativa relativa a tali incarichi rientra nei compiti istituzionali del ricercatore a tempo indeterminato.
5. L'impegno minimo di didattica curriculare di cui all'art. 2, comma 1, lett. h1) dei docenti che vi sono tenuti è prioritariamente assolto nell'impartire insegnamenti dello stesso settore scientifico disciplinare di appartenenza del docente o dichiarato affine con delibera del consiglio di dipartimento nei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico di Ateneo.
6. È possibile derogare ai predetti limiti nel caso in cui il reclutamento del docente avvenga ad anno accademico in corso.
7. Se l'impegno minimo non può essere raggiunto nell'ambito dell'attività didattica di cui al comma 5, esso si considera assolto:
- a) per i professori a tempo pieno, svolgendo almeno 80 ore in attività didattica nei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico dell'Ateneo secondo quanto stabilito al comma 5, integrando le restanti ore, nel limite minimo di 20 ore e massimo di 40, nei corsi di dottorato e scuole di specializzazione, nei master che rilasciano CFU erogati dall'Ateneo e nei corsi rivolti alla formazione degli insegnanti ex D.M. n. 249/2010, nonché con lo svolgimento delle altre forme di attività didattica curriculare di cui all'art. 2, comma 1, lettera h);
- b) per i professori in regime di tempo definito, svolgendo almeno 60 ore in attività didattica nei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico dell'Ateneo secondo quanto stabilito al comma 5, integrando le restanti ore, nel limite minimo di 15 ore e massimo di 30, nei corsi di dottorato e scuole di specializzazione, nei master che rilasciano CFU erogati dall'Ateneo e nei corsi rivolti alla formazione degli insegnanti ex D.M. n. 249/2010, nonché con lo svolgimento delle altre forme di attività didattica curriculare di cui all'art. 2, comma 1, lettera h);
- c) per i RTDB e i RTT, svolgendo almeno 40 ore in attività didattica nei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico dell'Ateneo secondo quanto stabilito al comma 5, integrando le restanti ore nei corsi di dottorato e scuole di specializzazione, nei master che rilasciano CFU erogati dall'Ateneo e nei corsi rivolti alla formazione degli insegnanti ex D.M. n. 249/2010, nonché con lo svolgimento delle altre forme di attività didattica curriculare di cui all'art. 2, comma 1, lettera h).
8. I professori e i ricercatori autocertificano, mediante la compilazione del registro delle lezioni, l'effettivo svolgimento dell'attività didattica e di servizio agli studenti. Il direttore di dipartimento verifica la compilazione dei registri delle lezioni da parte dei docenti.
9. La partecipazione alle riunioni degli organi di cui il docente è componente di diritto e a quelle di commissioni in cui il docente sia inserito con il suo consenso rientra nell'adempimento dei doveri accademici.

10. Il senato accademico può deliberare una riduzione del carico didattico per i professori e i ricercatori cui sono affidati compiti di gestione o di ricerca particolarmente gravosi, secondo quanto previsto dallo Statuto. I compiti didattici del rettore e del prorettore vicario sono ridotti per la durata del mandato.

11. I docenti dell'Ateneo possono svolgere incarichi di insegnamento in altre Università o enti nel rispetto della disciplina prevista dal *Regolamento in materia di svolgimento di incarichi e attività per conto di soggetti esterni da parte di professori e ricercatori*.

Art. 4 – Ricognizione e attribuzione degli insegnamenti rientranti nei compiti istituzionali dei professori e dei ricercatori a tempo determinato

1. Il dipartimento di attribuzione, su eventuale proposta del corso di studio, sottopone annualmente le esigenze didattiche dei singoli insegnamenti ai dipartimenti cui sono attribuiti i settori scientifico-disciplinari previsti dal regolamento didattico del corso medesimo, ovvero ai quali comunque afferiscono docenti del settore interessato. Qualora un settore scientifico-disciplinare sia attribuito a più dipartimenti, il dipartimento che necessita di copertura stabilisce a quale altro dipartimento inoltrare la richiesta, fermo restando che l'attribuzione andrà fatta di concerto con tutti gli altri Dipartimenti a cui afferiscono docenti del settore scientifico-disciplinare. La richiesta di affidamento può essere delegata alla scuola di afferenza cui fa capo detto dipartimento.

2. Il dipartimento delibera l'attribuzione ai docenti che ad esso afferiscono degli insegnamenti rientranti nei compiti di cui all'art. 3 sulla base delle esigenze interne e delle richieste pervenute da altri dipartimenti.

3. Esaurita l'attribuzione dei compiti didattici ai professori, e sempre con riguardo ai docenti afferenti, ciascun dipartimento delibera l'attribuzione dei compiti didattici ai ricercatori a tempo determinato.

4. Nel caso di più dichiarazioni di disponibilità per il medesimo insegnamento, il dipartimento procede, ove occorra, a valutazione comparativa degli interessati, dando preferenza, nell'ordine, ai docenti inquadrati nel medesimo settore scientifico disciplinare dell'insegnamento da affidare e successivamente ai docenti inquadrati nel settore concorsuale entro cui il settore scientifico disciplinare dell'insegnamento da affidare è ricompreso.

Art. 5 – Procedura di conferimento dei compiti didattici

1. Nell'ambito della programmazione didattica per l'anno accademico, ciascun Dipartimento delibera l'attribuzione dei compiti didattici dei docenti ad esso afferenti, sentiti gli interessati, nel rispetto della congruità e dell'equa ripartizione tra i docenti del carico didattico complessivo.

2. Qualora docenti di uno stesso settore scientifico-disciplinare siano presenti in più dipartimenti, i loro compiti e carichi didattici sono determinati dal dipartimento di afferenza di concerto con gli altri dipartimenti a cui il settore scientifico-disciplinare è attribuito.

3. Nel caso dei corsi di studio della scuola di scienze mediche e farmaceutiche, le competenze attribuite ai dipartimenti dal presente regolamento e non riservate ai medesimi dalla legge e dallo Statuto, possono essere esercitate dalla scuola, in applicazione di apposite disposizioni regolamentari approvate dalla scuola stessa e dai dipartimenti interessati.

Art. 6 – Affidamento di ulteriori compiti didattici

1. Esaurita l'attribuzione dei compiti didattici istituzionali ai professori e ai ricercatori a tempo determinato, ciascun dipartimento procede all'attribuzione, con il loro consenso, degli affidamenti di incarichi di didattica curriculare di cui all'art. 2, comma 1, lett. h1), ai ricercatori a tempo indeterminato del settore scientifico-disciplinare cui si riferisce l'insegnamento, ovvero di settore riconosciuto affine, ai tecnici laureati di cui all'art. 50 del D.P.R. n. 382/80 che hanno svolto tre anni di insegnamento ai sensi dell'art. 12 della legge n. 341/90 e ai collaboratori ed esperti linguistici.

2. Ai tecnici linguistici, con le stesse modalità di cui al comma 1, sono attribuiti, nell'ambito dei rispettivi obblighi contrattuali, gli incarichi di insegnamento relativi alle attività didattiche per gli studenti *incoming*.

3. Ai professori ulteriori compiti didattici di cui all'art. 3, comma 4, possono essere attribuiti a titolo oneroso subordinatamente alla disponibilità delle necessarie risorse finanziarie assegnate dal consiglio di amministrazione al dipartimento che procede all'attribuzione e a condizione che nell'Ateneo non vi sia, nel relativo settore scientifico disciplinare, una corrispondente disponibilità di docenza non utilizzata; tale retribuzione può essere corrisposta per le ore eccedenti le 120 di didattica di cui all'art. 2, comma 1, lett. h1) ai professori a tempo pieno e per le ore eccedenti le 90 di didattica di cui all'art. 2, comma 1, lett. h1) ai professori a tempo definito.

4. In base a quanto previsto dal comma 1, possono essere conferiti incarichi di didattica curriculare di cui all'art. 2, comma 1, lett. h1), anche a titolo oneroso, ai RTDA, RTDB e RTT, con corresponsione della retribuzione per le ore eccedenti le 60 di didattica istituzionale e comunque entro i rispettivi limiti di cui all'art. 3, comma 4, per anno accademico.

5. Gli incarichi di insegnamento affidati ai collaboratori ed esperti linguistici, possono essere conferiti, a titolo oneroso, subordinatamente alla disponibilità di risorse finanziarie assegnate dal consiglio di amministrazione al dipartimento al quale è attribuita la responsabilità del corso di studio in cui l'attività di insegnamento si svolge.

6. Le modalità di retribuzione degli incarichi di cui ai commi, 3, 4 e 5 nonché i criteri e le modalità per la retribuzione aggiuntiva dei ricercatori a tempo indeterminato, sono disciplinati dall'art. 15.

7. Nel caso di più dichiarazioni di disponibilità per il medesimo insegnamento, il dipartimento procede, ove occorra, a valutazione comparativa degli interessati, dando preferenza, nell'ordine, ai docenti inquadrati nel medesimo settore scientifico disciplinare dell'insegnamento da affidare e successivamente ai docenti inquadrati nel settore concorsuale entro cui il settore scientifico disciplinare dell'insegnamento da affidare è ricompreso.

8. In base alla stipula di convenzioni previste dal Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 24786/2012 e con le modalità di cui all'art. 23, comma 1, della legge n. 240/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, si può procedere alla attribuzione di insegnamenti a ricercatori di ruolo degli enti pubblici di ricerca.

9. Nel caso in cui il settore scientifico-disciplinare dell'insegnamento da affidare non sia attribuito al dipartimento responsabile del corso di studio, il direttore del dipartimento interessato formula richiesta al direttore di altro o di altri dipartimenti cui il settore è attribuito. In mancanza di disponibilità al riguardo l'insegnamento viene affidato in applicazione del capo II.

Art. 7 – Verifica della congruità ed equa ripartizione dei carichi didattici attribuiti

1. La deliberazione di attribuzione degli insegnamenti ai docenti del dipartimento viene inviata alle scuole di pertinenza ai fini della verifica di cui all'art. 43, comma 2, dello Statuto. La scuola può chiedere al dipartimento un riesame degli affidamenti.

Capo II – Affidamento a soggetti esterni di incarichi di insegnamento e di contratti per lo svolgimento di attività didattica in corsi ufficiali

Art. 8 – Modalità di copertura degli insegnamenti vacanti

1. Il dipartimento cui è attribuito il corso di studio conferisce con apposita deliberazione gli insegnamenti ancora vacanti dopo aver esperito le procedure di cui agli articoli 5 e 6, utilizzando a scelta le seguenti modalità:

- a) Bando di selezione e procedura di valutazione comparativa per l'affidamento dell'incarico di insegnamento a titolo gratuito ovvero oneroso, con risorse attribuite al dipartimento dal consiglio di amministrazione, destinato a professori e ricercatori a tempo indeterminato e determinato di altri Atenei, da emanare a cura del direttore del dipartimento e da pubblicizzare sul sito internet della struttura. L'affidamento dell'incarico di insegnamento avviene previa autorizzazione dell'Ateneo di appartenenza.
- b) Bando di selezione per contratto ai sensi dell'art. 23, comma 2, della legge n. 240/2010, da emanare a cura del direttore del dipartimento e da pubblicizzare sul sito internet della struttura, per far fronte a specifiche esigenze didattiche, anche integrative ove previste dal regolamento di corso di studio, riservato a soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali.
- c) Stipula diretta di contratti a titolo gratuito o oneroso, ai sensi dell'art. 23, comma 1, della Legge n. 240/2010 per attività di insegnamento di alta qualificazione al fine di avvalersi di esperti dotati di tale requisito in quanto in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale.

2. Ad ogni soggetto a cui è attribuito un contratto mediante le procedure di cui al comma 1, lettere b) e c) non possono essere conferite più di 120 ore di attività didattica curriculare di cui all'art. 2, comma 1, lett. h1) per anno accademico. I bandi emessi per il conferimento degli incarichi contengono il riferimento espresso a tale limite. I competenti uffici dell'Ateneo svolgono attività di monitoraggio sul rispetto di tale limite.

Art. 9 – Procedura di affidamento di incarichi di insegnamento a docenti di altri Atenei

1. Il bando per l'affidamento dell'incarico di insegnamento a docenti di altre Università è emanato con decreto del direttore del dipartimento ed è pubblicato sul sito istituzionale di Ateneo.
2. L'affidamento può essere a titolo gratuito o oneroso; in tale seconda ipotesi la spesa è a carico del dipartimento, sulla base delle risorse assegnate dal consiglio di amministrazione.
3. L'affidamento al docente selezionato avviene previa autorizzazione dell'Ateneo di appartenenza.

Art. 10 – Procedura di affidamento diretto di contratti a titolo gratuito o oneroso, ai sensi dell'art. 23, comma 1, della legge n. 240/2010

1. Il dipartimento approva l'affidamento del contratto a titolo oneroso o gratuito con delibera che dà conto dell'elevata qualificazione dell'esperto, documentata dal relativo *curriculum* scientifico o professionale.
2. I contratti di cui al comma 1 hanno la durata di un anno accademico e possono essere rinnovati annualmente per un periodo massimo di cinque anni. Essi non danno luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli dell'Università.
3. I contratti a titolo gratuito, ad eccezione di quelli stipulati nell'ambito di convenzioni con enti pubblici, non possono superare, nell'anno accademico, il 5 per cento dell'organico dei professori e ricercatori di ruolo in servizio presso ciascun dipartimento dell'Ateneo.
4. Se il contratto è a titolo oneroso la relativa delibera è assunta nel rispetto di quanto previsto all'art. 15, commi 1 e 2, lett. c).
5. Il contratto può essere stipulato dal direttore del dipartimento su delega del rettore.
6. L'elevata qualificazione di cui al comma 1, può corrispondere esemplificativamente a uno dei seguenti criteri:
 - a) congruità tra l'attività professionale svolta dall'interessato e la disciplina dell'insegnamento oggetto dell'incarico;
 - b) presenza di un'adeguata produzione scientifica e/o di attività di ricerca negli ultimi cinque anni, nel caso in cui l'interessato sia professionalmente dedito alla ricerca;
 - c) presenza di esperienze professionali di alto livello, ad esempio in ruoli dirigenziali pubblici o privati, negli ultimi cinque anni;
 - d) svolgimento di attività di docenza universitaria negli ultimi cinque anni.

Art. 11 – Conferimento di contratti a titolo oneroso, ai sensi dell'art. 23, comma 2, della legge n. 240/2010 e attività didattica integrativa dei dottorandi

1. I contratti di cui all'art. 23, comma 2, della legge n. 240/2010 possono essere conferiti nei seguenti casi:
 - a) insegnamenti o moduli in applicazione dell'art. 8, comma 1, lettera b);
 - b) attività di didattica integrativa come definita all'art. 2, comma 1, lettera h3) e con previsione da parte del dipartimento del relativo programma; per tale attività non possono essere conferiti specifici contratti ai CEL.

2. L'avviso di selezione è emanato con decreto del direttore del dipartimento ed è pubblicato nella sezione amministrazione trasparente del sito istituzionale di Ateneo. Esso contiene:

- a) l'indicazione dell'insegnamento che si intende affidare, dell'impegno orario di didattica curriculare e della durata del contratto;
- b) le modalità e i termini di presentazione delle domande e dei titoli nonché dei titoli preferenziali di cui all'art. 23, comma 2, della legge n. 240/2010;
- c) le indicazioni sulle attività integrative oggetto del contratto e sulle modalità di svolgimento delle stesse;
- d) l'indicazione dei criteri e delle modalità della valutazione comparativa dei candidati, effettuata sulla base del *curriculum* complessivo di ciascuno e, nel caso di cui al comma 1 lettera a), dell'adeguata qualificazione in relazione al settore scientifico-disciplinare cui è attribuito l'insegnamento da coprire;
- e) l'indicazione del corrispettivo.

3. Possono partecipare alla procedura anche gli assegnisti di ricerca, il personale tecnico-amministrativo dell'Università, i titolari di contratto di ricerca ai sensi dell'art. 22 della legge n. 240/2010 questi ultimi ove previsto dal relativo regolamento.

4. Senza pregiudizio per l'eventuale attribuzione di incarichi per il supporto alla didattica, i dottorandi possono svolgere, previa autorizzazione del collegio dei docenti e senza incremento dell'importo della borsa di studio, attività di didattica integrativa entro il limite di 40 ore per ciascun anno accademico. L'affidamento dell'attività è disposto con deliberazione del consiglio di dipartimento.

5. Il dipartimento nomina una commissione per la valutazione delle domande dei candidati e la formazione di una graduatoria di idonei. L'individuazione del vincitore avviene sulla base di tale graduatoria mediante delibera del dipartimento che contestualmente approva il conferimento del contratto al candidato selezionato, con scorrimento in caso di rinuncia del precedente classificato.

6. Nel caso in cui il contratto da affidare si riferisca ad un insegnamento di un settore scientifico-disciplinare non attribuito al dipartimento, la commissione è composta da almeno un docente del dipartimento a cui il settore stesso è attribuito.

7. Il contratto può essere sottoscritto dal direttore del dipartimento su delega del rettore. Tale contratto non dà luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli dell'Università.

8. Agli assegnisti di ricerca, ai titolari di contratto di ricerca, ove previsto dal relativo regolamento e al personale tecnico-amministrativo può essere attribuito un incarico di insegnamento entro il limite di 60 ore di didattica curriculare estensibile a 90 in caso di comprovata necessità.

9. L'assegnista di ricerca e il titolare di contratto di ricerca ex art. 22 della legge n. 240/2010, vincitori della selezione, svolgono l'attività di insegnamento previo parere favorevole della struttura di appartenenza, se diversa da quella che conferisce il contratto, al di fuori dell'impegno previsto per l'assegno o per il contratto di ricerca e comunque compatibilmente con l'attività di ricerca.

10. L'incarico al personale tecnico amministrativo in servizio presso l'Ateneo è conferito con delibera del consiglio di dipartimento. L'incarico deve essere svolto esclusivamente al di fuori dell'orario di lavoro con utilizzazione degli strumenti di flessibilità previsti dalla contrattazione

collettiva nazionale, fatta salva la compatibilità con l'espletamento degli inderogabili compiti istituzionali propri del dipendente.

Art. 12 – Contratti con esperti stranieri di chiara fama ex art. 23, comma 3, della Legge n. 240/2010

1. Al fine di favorire l'internazionalizzazione, l'Università, ai sensi dell'art. 23, comma 3, della legge n. 240/2010, può attribuire, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio o utilizzando fondi donati *ad hoc* da privati, imprese o fondazioni, insegnamenti a contratto a docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama.
2. L'importo del corrispettivo è stabilito dal consiglio di amministrazione sulla base di un adeguato confronto con incarichi simili attribuiti da altre Università europee.
3. La proposta dell'incarico, deliberata dal consiglio di dipartimento, è presentata dal rettore al consiglio di amministrazione, previo parere del senato accademico e pubblicizzazione del *curriculum* del candidato nel sito istituzionale.
4. Il contratto è sottoscritto dal rettore e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli dell'Università.

Art. 13 – Diritti e doveri dei professori a contratto

1. I professori a contratto per attività di cui all'art. 2, comma 1, lett. h1) partecipano alle commissioni di esami di profitto relativi all'anno accademico di riferimento fino al corrispondente termine concesso agli studenti per laurearsi nonché alla prova finale per il conseguimento del titolo di studio. Partecipano, se previsto nel contratto, alle attività di orientamento ed assistenza agli studenti e prendono parte alle sedute del consiglio di corso di studio cui è riferito il loro insegnamento, fatte salve le deliberazioni relative alle proposte di conclusione dei contratti di cui al presente regolamento.
2. I professori a contratto per la prestazione di attività didattiche integrative di cui all'art. 11 comma 1 lettera b) le svolgono nel rispetto degli orari, delle modalità e dei programmi concordati, ove ricorra il caso, con il professore titolare del relativo corso ufficiale.
3. I professori a contratto:
 - a) possono partecipare ai gruppi e ai progetti di ricerca dell'Ateneo ai sensi dell'art. 18, comma 5, della legge n. 240/2010, fino al termine di cui ai commi 1 e 2;
 - b) presentano, al termine del corso, il registro delle lezioni con le stesse modalità previste per i professori e ricercatori di cui all'art. 3 comma 8.
 - c) sono tenuti a svolgere personalmente le attività didattiche loro affidate, che sono sottoposte a valutazione degli studenti;
 - d) si attengono alle disposizioni del Codice di comportamento dell'Università, per quanto compatibili, nonché a quelle del Codice Etico di Ateneo.
4. Le eventuali attività extrauniversitarie svolte dai professori a contratto non devono comportare conflitto di interesse con la specifica attività didattica svolta in ambito universitario e, comunque, recare pregiudizio all'Ateneo.

5. In caso di grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali, il dipartimento delibera la risoluzione del contratto.

Art. 14 – Regime delle incompatibilità

1. Gli incarichi di cui all'art. 9 e i contratti di cui agli artt. 10, 11 e 12 non possono essere affidati o stipulati con coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento o alla struttura di riferimento, ovvero con il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di amministrazione dell'Università.

2. Gli incarichi di cui all'art. 9 e i contratti di cui agli artt. 10, 11 e 12 non possono essere conferiti a:

- a) soggetti che si trovano in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 13 del D.P.R. n. 382/1980;
- b) soggetti impegnati nei corsi di dottorato di ricerca, fatta salve le limitate attività di didattica integrativa previste dal presente regolamento nonché quelle di supporto alla didattica.

Capo III – Disposizioni di carattere economico

Art. 15 – Risorse finanziarie per la copertura di incarichi e contratti

1. Annualmente il dipartimento, nell'ambito delle disponibilità finanziarie ad esso attribuite dal consiglio di amministrazione, pianifica le risorse da destinare agli incarichi di insegnamento e ai contratti a titolo oneroso di cui all'art. 6 e all'art. 8, da stipulare per assicurare la copertura degli insegnamenti.

2. Il consiglio di amministrazione determina annualmente, nei limiti delle disponibilità di bilancio, le risorse finalizzate a remunerare:

- a) la retribuzione aggiuntiva ai ricercatori a tempo indeterminato ai quali, con il loro consenso, sono affidati insegnamenti ufficiali o moduli di essi, stabilendo in particolare, la retribuzione forfettaria lorda per lo svolgimento di un insegnamento ufficiale di 60 ore;
- b) l'eventuale importo della retribuzione per gli ulteriori compiti didattici attribuiti a professori e ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 6, agli uni e agli altri con riferimento al regime prescelto;
- c) il corrispettivo degli incarichi di cui all'art. 9 e dei contratti di cui agli artt. 10 e 11 secondo quanto previsto dal D.M. n. 313/2011.

3. Ai ricercatori a tempo indeterminato sono di norma retribuite, fino a 60 ore di attività didattica curriculare di cui all'art. 2, comma 1, lett. h1) riferita agli insegnamenti affidati.

4. La quota dello stanziamento complessivo determinato dal consiglio di amministrazione che residua dopo l'attribuzione degli insegnamenti affidati ai sensi del comma 3 è destinata ai ricercatori a tempo indeterminato già titolari di un insegnamento, nel limite di ulteriori 60 ore a persona, per ulteriore attività di didattica curriculare. Tale quota è ripartita in proporzione al numero totale delle ore eccedenti le prime 60 effettuate da ciascun ricercatore a tempo

indeterminato e, in ogni caso, la relativa retribuzione non deve eccedere l'importo stabilito dal consiglio di amministrazione ai sensi del comma 2.

5. Gli oneri finanziari sono sempre a carico del dipartimento a cui è attribuito il corso di studio per cui sono attivati l'incarico di insegnamento o il contratto di cui all'art. 8.

Art. 16 – Liquidazione del corrispettivo

1. La liquidazione del corrispettivo ai titolari dei contratti di cui agli artt. 10 e 11 avviene previa attestazione del direttore di dipartimento dell'assolvimento, da parte del professore a contratto, di tutti gli obblighi previsti dal presente regolamento.

2. Il compenso è riferito al numero di ore di attività didattica svolte e previste nel contratto. Nessun compenso ulteriore è dovuto per le ore eventualmente svolte in eccedenza rispetto a quelle previste dal contratto.

3. Il pagamento del corrispettivo è effettuato annualmente, in un'unica soluzione al termine dell'attività, previo invio da parte del dipartimento agli uffici competenti di copia del contratto unitamente all'attestazione di avvenuto espletamento dell'attività.

TITOLO III – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 17 – Disposizione transitoria

1. L'assolvimento dei compiti didattici in modalità "a distanza" sarà disciplinato con apposito regolamento.

Art. 18 – Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le norme vigenti in materia.

2. Il presente regolamento è emanato con decreto rettorale ed è pubblicato nell'albo informatico dell'Ateneo, nonché sul relativo sito istituzionale. Esso entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di emanazione nell'albo informatico.

3. Dall'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il *Regolamento per lo svolgimento di attività didattica ed il conferimento di incarichi di insegnamento nei corsi di laurea, laurea magistrale e di specializzazione* di cui al D.R. n. 444 del 27.03.2013 e s.m.i.